

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

MILANO, 9 MARZO 2021

**I PATTI DI FAMIGLIA STRUMENTI PER LA CONTINUITA' AZIENDALE, RILIEVI
CONCORSUALI E NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA**

Intervento di MARIA NIVES IANNACCONE Notaio

**Il Patto di famiglia:
Aspetti civilistici e Comparazioni con altri istituti**



IANNACCONE RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM

DIFFICOLTÀ PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

«Errori nel passaggio generazionale fanno sì che solo il 30% delle aziende è destinata a sopravvivere al fondatore.

Un'azienda familiare su due è guidata da un imprenditore con più di 60 anni. E in oltre metà di questi casi ha già superato i 70 anni.»

(Family Firm Institute, Sole 24 Ore 9 settembre 2019)

DIFFICOLTÀ PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Nomina del soggetto che gestirà l'attività: Quando ? All'interno del nucleo familiare? All'esterno ?

Trasmissione dell'azienda: Quando avviene ? Come avviene, quali strumenti ?

Le soluzioni passano da **un'analisi della complessità** dell'oggetto del passaggio generazionale al soggetto che dovrà gestirlo.

Occorre ascoltare **soggetti estranei** al nucleo familiare.

L'esigenza è **mantenere l'unità dell'azienda.**

E' opportuno impostare **regole attuali e a lungo termine.**

NUMEROSI STRUMENTI

Donazioni

Testamenti

Conferimenti in società

Trust

Contratto a favore di terzo

Patti sociali



ESTRATTO DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA AIDAF

*“I piani successori dovrebbero essere predisposti tenendo conto della necessità di stabilire opportune **regole di trasmissione della proprietà e della leadership** ispirate a criteri di **responsabilità, meritocrazia, spirito di sacrificio, adattabilità al cambiamento, atteggiamento di umiltà**, ascolto e ricerca del positivo da parte del successore o dei successori. Si ritiene opportuno prestare particolare attenzione alla successione all’imprenditore-fondatore, in quanto figura carismatica, identificata completamente con l’impresa stessa, nonché **al passaggio generazionale in presenza di più possibili successori**, situazione che pone il rilevante ma necessario problema della scelta del leader.”*

ESTRATTO DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA AIDAF

*“A tal proposito, soprattutto in compagini familiari più articolate, pare utile fissare sin dal principio norme limpide, sulle quali basarsi. Ove, dopo ben ponderata valutazione, si preferisca una **successione manageriale in capo a un familiare (rispetto a un non familiare)**, in presenza di un solo erede è “sufficiente” **pianificare i percorsi formativi, le valutazioni periodiche e la comunicazione attenta dei risultati**; in presenza di più eredi, è necessario **anche assicurare equità di trattamento, favorire la conoscenza reciproca e l’accettazione della leadership**”*



PATTI DI FAMIGLIA: NOZIONI INTRODUTTIVE

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 è stata introdotta per la prima volta la possibilità di stipulare, a pena di nullità nelle forme dell'atto pubblico, **“accordi di successione” diretti a regolamentare e ad agevolare il trasferimento di aziende o partecipazioni societarie all'interno del nucleo familiare cui appartengono.**

Con l'integrazione di un nuovo capo del Codice Civile (V bis, artt. 768 bis – 768 octies), è stata colmata una lacuna significativa del nostro ordinamento; infatti questo istituto influisce sulla vicenda successoria e anticipa ad una fase in cui il disponente è ancora vivo il momento in cui si cristallizzano i valori attribuiti e i diritti che discendono dalle attribuzioni patrimoniali operate, evitando che il decorso del tempo possa influire sulla stabilità delle decisioni. Nel patto di famiglia il bene azienda viene unitariamente inteso e la maggiore attenzione del legislatore è la preoccupazione di conservare l'unità del bene azienda come elemento di tenuta dell'intero sistema economico.

DEFINIZIONE (ART. 768 BIS C.C.)

*Il Patto di Famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore **trasferisce**, in tutto o in parte, **l'azienda**, e il titolare di partecipazioni societarie **trasferisce**, in tutto o in parte, **le proprie quote**, ad uno o più discendenti.*



L'introduzione di tali norme (sia pur recependo una raccomandazione della Comunità europea del 1994) rappresenta una **deroga al divieto dei patti successori** (art. 458 c.c.), che sanziona con la nullità ogni convenzione diretta a disporre in vita della propria successione e ogni rinuncia dei suoi futuri eredi.

I patti successori possono essere istitutivi, dispositivi o rinunciativi.



SCOPO DEL PATTO DI FAMIGLIA

- Evitare la dispersione del valore aziendale;
- Assumere una soluzione avvertita come equilibrata dai familiari;
- Favorire il passaggio generazionale delle imprese di tipo familiare superando l'ostacolo dei patti successori;
- Evitare che il bene produttivo oggetto del Patto di famiglia sia trascinato nelle vicende successorie improntate ad una logica individualistica
- Rispondere all'esigenza di **preservare l'integrità e la continuità** dell'impresa, ricollegabile ad un interesse generale, in un sistema di tipo capitalistico in cui sono diffuse le imprese di piccole e medie dimensioni. Viene in tal modo garantita la possibilità all'imprenditore (o al titolare di partecipazioni societarie), di **programmare** - per tempo - il c.d. passaggio generazionale.



FUNZIONE

- ✓ Attraverso il patto di famiglia l'imprenditore può operare una sorta di successione anticipata nell'impresa con l'accordo di tutti coloro che in caso di apertura della successione al momento della stipula del patto assumerebbero la qualità di legittimari, in modo tale da regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell'impresa evitando che al momento della sua morte l'azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria con il rischio di frazionamento in conseguenza della divisione e di aggressione da parte di eventuali legittimari non soddisfatti qualora l'impresa fosse oggetto di una precisa disposizione testamentaria.



STRUTTURA

L'imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie):

- **designa uno o più discendenti** (figli, nipoti) ritenuti idonei alla gestione, quali assegnatari del bene produttivo
- **trasferisce ad esso/essi l'azienda o le partecipazioni** (quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria)
- infine, **gli assegnatari liquidano i diritti economici degli altri** (potenziali) legittimari ai quali non viene assegnata l'azienda o non vengono assegnate le partecipazioni
- Il patto di famiglia deve esser stipulato per atto pubblico

QUALIFICAZIONE

Si possono distinguere tre tesi:

• **1 tesi – Donazione modale (dominante)** o atto di liberalità in senso ampio (poiché caratterizzato dall'impoverimento del trasferente ed arricchimento del beneficiario). L'obbligo di liquidazione viene qualificato come **onere** ex lege, a carico del beneficiario. **Critica:** *se è vero che si tratta di donazione modale, allora pare discutibile l'affermazione per cui il contratto rivestirebbe una forma necessariamente plurisoggettiva: il beneficiario del modus non è mai parte necessaria.*

→ **2 tesi – Divisione.** Parte della dottrina pone invece l'attenzione **sull'effetto divisorio** che si realizza per mezzo del patto di famiglia → Istituto alternativo al testamento tuttavia affine all'assegnazione diretta con effetti divisorii. La tesi è sostenuta anzitutto a partire da un dato sistematico: il legislatore ha collocato la nuova disciplina del patto di famiglia proprio nel Capo IV del Libro Secondo del codice civile, dedicato alla divisione ereditaria ed ha usato il termine «assegnare». Chi sostiene questa tesi sostiene possibile che sia il disponente a liquidare i legittimari non assegnatari. **Critica:** *la liquidazione ai legittimari non assegnatari avviene con beni dell'assegnatario e non del disponente*

(SEGUE)

• **3 tesi – Atto tipico**: nuovo ed autonomo negozio giuridico, con una propria disciplina, caratterizzata da una **causa unitaria**, ma complessa:

caratterizzata da: **causa di liberalità** che contraddistingue il trasferimento dell'azienda, e **causa solutoria** che concerne la liquidazione, imposta per legge, ai legittimari non assegnatari.

• Le diverse possibili qualificazioni giuridiche non rappresentano un mero esercizio teorico.

• Come si vedrà successivamente, la natura giuridica ha rilevanti ripercussioni in materia fiscale

SOGGETTI PARTECIPANTI

Art. 768-quater c.c.

- *«Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore».*
- Secondo la teoria del **contratto necessariamente plurilaterale** si richiede la presenza di tutti i potenziali legittimari dell'imprenditore, attesa anche la sostanziale funzione divisoria.



SE ALCUNI LEGITTIMARI NON HANNO PARTECIPATO AL PATTO, COME POSSONO FAR VALERE I LORO DIRITTI?

- In primo luogo occorre distinguere:
 1. Assenza di **legittimari esistenti** due teorie:
 - a) **Patto è nullo** ex art. 1418 c.c. (768-quater, comma 1 «...devono partecipare...»)
 - b) **Mera inopponibilità** del Patto all'assente (si aderisce alla teoria della donazione modale a struttura essenzialmente bilaterale → la partecipazione degli altri legittimari è solo condizione di vincolatività nei loro confronti).
 2. Assenza di **legittimari non esistenti: pagamento** di una somma pari alla quota che sarebbe loro spettata se avessero partecipato al patto, aumentata degli interessi legali.



STABILITÀ DEL PATTO DI FAMIGLIA

- E' contestabile il patto di famiglia al momento in cui viene a mancare l'imprenditore?
- **Non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell'assetto patrimoniale deciso con il patto.**



Il bene produttivo ovvero le partecipazioni societarie trasferite con il Patto di Famiglia sono sottratte, per espressa previsione di legge (art. 768-*quater*, ultimo comma, cod. civ.), all'azione di riduzione ed alla collazione.

Non sono ugualmente soggette a riduzione e a collazione le disposizioni fatte dall'assegnatario ai legittimari intervenuti.



l'assegnazione è definitiva

IMPRESA FAMILIARE O SOCIETÀ

I. Patto di famiglia e impresa familiare (art. 230-bis c.c.)

Problemi operativi relativi ai diritti che possono maturare in capo ai familiari:

1. Se **prosegue** in forma familiare, possono permanere i diritti economici di cui all'art. 230 *bis* c.c., almeno per coloro che siano parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo anche del beneficiario
2. Se l'impresa familiare **cessa**, matura l'obbligo di **liquidare**, a favore dei familiari che collaborano nella impresa, **il diritto alla partecipazione**
3. Diritto di **prelazione** in favore degli altri familiari?
→ Dottrina: si ritiene che non sussista → **beneficiario è infungibile** (ritenuto idoneo alla continuazione dell'impresa)

(SEGUE) IMPRESA FAMILIARE O SOCIETÀ

II. Patto di famiglia e quote societarie

Se si tratta di società, occorre tenere in considerazione sia la legge (il codice civile) sia i patti sociali o lo statuto.

- a) **Società semplici e in nome collettivo:** per il trasferimento delle quote occorrerà il consenso di tutti i soci come richiesto dall'art. 2252 c.c., sempre che non sia diversamente convenuto;
- b) **S.a.s.:** per la quota del socio accomandante occorrerà il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale ex art. 2322 c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
- c) **Società di capitali:** occorre far riferimento all'art. 2355-bis c.c. per le s.p.a., all'art. 2469 c.c. per le s.r.l. ed agli artt. 2457 e 2460 c.c. per le s.a.p.a.

(SEGUE) IMPRESA FAMILIARE O SOCIETÀ

In sintesi: non è possibile agire con il Patto di famiglia se non si rispettano:

1. le norme relative all'impresa familiare, essendo tutelata la posizione del familiare che lavora in azienda, e
2. gli accordi che sono alla base delle società che gestiscono l'impresa.



I soci dell'imprenditore non sono tenuti a rispettare il patto se non sono state rispettate le regole relative alla vita della società, quali ad esempio la prelazione.

QUOTE SOCIETARIE OGGETTO DEL PATTO DI FAMIGLIA

La legge non pone limiti quantitativi o qualitativi delle partecipazioni cedute: non devono necessariamente essere un «pacchetto di maggioranza». Allo stesso modo non ci sono limiti che consentano di distinguere tra vari tipi di partecipazione sociale.

Possono essere oggetto del Patto di famiglia partecipazioni sociali non collegate alla gestione d'impresa? Secondo alcuni commentatori sì perché si collega al patto una finalità pubblicistica per favorire la crescita e la competitività delle imprese. Tuttavia secondo altri non è possibile escludere la ratio dell'istituto laddove il disponente è sempre imprenditore.

Si esclude nel caso in cui la società presenti caratteristiche di società di mero gradimento (società di comodo – società tra avvocati).

PARTECIPAZIONI SOCIALI OGGETTO DEL PATTO DI FAMIGLIA

- a) Società di persone: sono società caratterizzate da un'organizzazione alquanto semplificata e quindi si ritiene che tutte le partecipazioni di società di persone siano normalmente trasferibili con il patto di famiglia; resta dubbia la cessione della posizione di accomandante in una sas;
- b) Società a responsabilità limitata: si ritiene che siano partecipazioni idonee ad essere trasferite per effetto del patto quelle che sono legate a una posizione di socio imprenditore del disponente e sempre che l'assegnatario o gli assegnatari possano a loro volta essere qualificati come soci imprenditori;

SEGUE: PARTECIPAZIONI SOCIALI

c) Società per azioni: pur trattandosi di un'organizzazione corporativa più rigida non può escludersi che al suo interno sia configurabile la figura di un socio imprenditore; pertanto la dottrina tende ad ammettere che il patto di famiglia abbia ad oggetto anche una partecipazione non maggioritaria ma comunque tale da consentire al titolare di influire sulla gestione della società.

d) Gruppi societari: in questo caso saranno trasferite esclusivamente le partecipazioni della società capogruppo.

In sintesi: restano escluse dal patto di famiglia tutte quelle partecipazioni di società che rappresentino un investimento puramente finanziario privo di qualunque valore in ordine alla partecipazione all'attività di impresa esercitata dalla società.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE AI LEGITTIMARI?

- La legge (768-quater cod. civ.) prevede (a fronte dell'assegnazione effettuata dall'imprenditore a favore di uno dei discendenti o di più discendenti) **una compensazione a carico dell'assegnatario delle ragioni dei legittimari** (potenziali) non assegnatari, sempre che questi non vi abbiano rinunciato in tutto o in parte
- La **base di calcolo**, ai fini della determinazione del valore della liquidazione, è rappresentata dai beni attribuiti all'assegnatario a seguito del patto e senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.

→ opportuna **una perizia di stima.**



L' ASSEGNATARIO NON DISPONE DI MEZZI PROPRI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE

- Il legislatore consente che la liquidazione sia posta in essere con un **successivo contratto, espressamente collegato al primo**, ed al quale debbono intervenire tutti i partecipanti del primo contratto.
- Si ritiene che **l'imprenditore**, d'accordo con gli altri partecipanti al patto, possa comunque **liquidare direttamente** i discendenti non assegnatari o quale adempimento di un terzo (art. 1180 c.c.) oppure come nuova liberalità.
 - Resta assorbito dalla causa del Patto di Famiglia? (sottratto alle azioni di riduzione e a collazione)
 - Autonoma liberalità?
- La liquidazione può avvenire anche da un **soggetto terzo**: coniuge del disponente.
→ si ripropongono i medesimi interrogativi di cui sopra (ancor più accentuati).
- Possibile la liquidazione con un **bene in natura** → *Datio in solutum*

SCIoglimento

Il patto di famiglia può essere sciolto e modificato a queste condizioni:

- Con la presenza di tutte le medesime persone che lo hanno concluso (quindi solo prima della morte del disponente)
- Con la medesima forma («...*medesime caratteristiche e medesimi presupposti*»)

Quindi con mutuo dissenso si può sciogliere il patto: l'azienda e le partecipazioni rientrano nel patrimonio del disponente.

Se previsto nel patto di famiglia lo scioglimento (unilaterale?) può avvenire anche per recesso. La realizzazione è difficilmente configurabile in quanto il recesso ha efficacia ex nunc e non può applicarsi ai contratti con effetti reali immediati. Un caso potrebbe essere quello in cui il recesso sia previsto a favore del solo disponente che lo potrebbe esercitare al venir meno o alla provata mancanza della capacità imprenditoriale dell'assegnatario.

ASPETTI FISCALI – IL REGIME AGEVOLATO

- **Regime agevolato**

La legge (precisamente l'art. 1, comma 78, L. n. 296/2006, che ha integrato la disposizione dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990) prevede un **regime agevolato** (non assoggettabilità all'imposta) purché si tratti di trasferimenti:

- a) a titolo gratuito
- b) effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c.
- c) in favore di discendenti del disponente;
- d) aventi per oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

Per l'accesso all'agevolazione, gli aventi causa **devono obbligarsi in atto a proseguire l'attività** per un periodo non inferiore ai **cinque anni** dal trasferimento.

- Questo regime è estremamente vantaggioso, e prevede:
 - l'esenzione dall'imposta di donazione;
 - l'esenzione dall'imposta di trascrizione per le formalità relative;
 - l'esenzione dall'imposta catastale per le volture relative.

(SEGUE)

Nel disciplinare l'esenzione dall'imposta, l'art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 compie una distinzione tra società di persone e società di capitali:

- a) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto **quote sociali in società di persone**, la disposizione non richiede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, che le partecipazioni trasferite siano idonee ad assicurare il controllo della società;
- b) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto **quote sociali o titoli azionari in società di capitali**, la disposizione richiede che la partecipazione oggetto di trasferimento **consenta di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**, così come previsto dall'art. 2359, comma 1 c.c.

ASPETTI FISCALI – PATTO DI FAMIGLIA

1 TESI

- Strutturazione unitaria del patto

Tutti i trasferimenti riconducibili al regime agevolato di non soggezione all'imposta sulle donazioni previsto ex art. art.3, co. 4 ter, d.lgs.346/90.

2 TESI

- Strutturazione unitaria del patto, ma:

Circolari dell'Agenzia delle Entrate (Circ. 29 maggio 2013 n. 18/E): «*L'agevolazione recata dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica **esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni.***» → onere → l'art. 58 comma 1 del d.lgs. 346/90 → Si applica il regime di tassazione tra disponente e legittimario (quindi 4% con franchigia pari a un milione di euro). La rinuncia è esente da imposta

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, 19 DICEMBRE 2018 N. 32823

- La Corte premette che il patto di famiglia è un contratto avente “carattere plurilaterale a partecipazione necessaria” → i legittimari non assegnatari sono soggetti necessari, insieme all’imprenditore-disponente e al legittimario assegnatario; (Arg. Lett. «devono partecipare» ex art. 768-quater comma 1 c.c.).
- Prosegue stabilendo che, pur in presenza di visioni interpretative diversificate in dottrina, la normativa fiscale ne riflette la **natura liberale e donativa**.



(SEGUE)

- In particolare, secondo la Corte:
 - **Più donazioni:** i) trasferimento aziendale all'assegnatario; ii) liquidazione ai legittimari non assegnatari.
 - la liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari → **modus (o onere) a carico dell'assegnatario** (donatario).
 - La Corte applica dunque l'art. 58 comma 1 del d.lgs. 346/90 relativo alla donazione modale: la norma precisa che «gli oneri gravanti su una donazione che siano diretti in favore di un beneficiario determinato si considerano come donazioni a favore dei beneficiari stessi».

***Critica:** Contraddizione → se è vero che si tratta di donazione modale, allora pare discutibile l'affermazione per cui il contratto rivestirebbe una forma necessariamente plurisoggettiva: il beneficiario del modus non è mai parte necessaria.*

(SEGUE)

Affermata la natura donativa anche della liquidazione, i giudici svolgono un ultimo passaggio argomentativo, relativo all'applicazione delle aliquote di cui all'artt. 2 co 49 d.l. 262/06.

Imposta è da liquidare in ragione del **rapporto intercorrente tra l'assegnatario e il legittimario non assegnatario**, non già quello intercorrente tra il disponente e l'assegnatario stesso (fra fratelli il 6% con franchigia pari a centomila euro).

Motivazione: il denaro della liquidazione deve provenire solo dal patrimonio dell'assegnatario.

Critica: La dottrina prevalente è concorde nell'ammettere la possibilità di un intervento del disponente quale terzo ex art. 1180 c.c. , pur sostenendo che la messa a disposizione del quantum necessario per procedere alla liquidazione costituisce una liberalità indiretta non esente da collazione e imputazione. Nessuno si era spinto a negarla tout court.

CASSAZIONE CIVILE, sez. V, n. 29506 del 24 dicembre 2020

Dopo aver inquadrato la fattispecie in esame nella disciplina dettata dall'articolo 58 comma I del d.lgs. n.346 del 1990, il quale dispone che “gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari”, la Corte prosegue nel proprio ragionamento affermando che le due operazioni sottese all'esecuzione del contratto di Patto di famiglia, siano da considerare come una serie di atti di liberalità dell'imprenditore originario, la prima nei confronti del beneficiario e la seconda nei confronti dei legittimari non assegnatari.

Pertanto non rileva, da un punto di vista tributario, il fatto che sul mero piano operativo la seconda operazione sia eseguita dal beneficiario e non dal disponente originario, essendo questa operazione l'esecuzione di un obbligo legale posto in capo al beneficiario che trova la propria causa nel patto di famiglia e senza di esso non esisterebbe.

La conseguenza di ciò è l'applicazione anche per la liquidazione delle quote ai legittimari non assegnatari dell'aliquota e della franchigia relativa ai trasferimenti in favore dei discendenti in linea retta.

DIRITTI TRASFERIBILI

Il patto può avere ad oggetto:

- il trasferimento del solo **ramo d'azienda**;
- la costituzione di un **diritto di usufrutto** sull'azienda. Anche se quest'ultimo è destinato ad estinguersi con la morte dell'usufruttuario, non sembra contrastare con la *ratio* della norma, il patto che costituisce l'usufrutto e quindi la gestione dell'impresa, ad un discendente e la nuda proprietà ad un altro, così assicurando la continuità dell'impresa anche per più generazioni.
- Ammesso il trasferimento della **nuda proprietà** dell'impresa, con **riserva di usufrutto da parte del disponente in proprio favore**: passaggio generazionale garantito dal fatto che il beneficiario, ricevendo la nuda proprietà, acquista un diritto reale idoneo a risandersi nella piena proprietà al momento dell'estinzione dell'usufrutto; da ciò si evince che non è essenziale che l'esercizio dell'attività di impresa da parte del beneficiario sia immediato . Ai fini fiscali è **tuttavia opportuno che il voto rimanga in capo al nudo proprietario**.
- Gli altri diritti di godimento sono evidentemente inadeguati allo scopo, in quanto difficilmente compatibili con la continuità dell'impresa.

CONDIZIONE, TERMINE, MODUS

Condizione: Si ritiene possibile apporre al patto di famiglia condizioni sia sospensive sia risolutive. Un esempio del primo caso è la condizione si praemioriar qualora il disponente non intenda trasferire immediatamente l'azienda o le partecipazioni sociali; un esempio del secondo caso si potrebbe dedurre come evento condizionante l'accertamento circa l'adeguatezza dell' assegnatario nella gestione dell'attività di impresa o anche l' adempimento al pagamento della liquidazione gli altri legittimari nonché la premorienza dell' assegnatario al disponente.

Termine: Può apporsi un termine iniziale per differire ad un momento successivo ad esempio coincidente con la morte del disponente l'efficacia del contratto. Non sembra invece possibile prevedere un termine finale se non ove si ammetta la configurabilità di una proprietà temporanea pattuizione comunque che appare in contrasto con lo spirito dell'istituto e con la probabile volontà del disponente di dare continuità all'attività esercitata.

Modus: Dal momento che l'assegnatario beneficia di una liberalità anche se non donativa è possibile inserire un onere che tuttavia inciderà sul valore netto dell' assegnazione.

Sono considerati leciti anche **negozi autonomi** collegati al patto di famiglia come ad esempio il divieto di alienazione dei beni trasferiti purché contenuto entro convenienti limiti di tempo.

IPOSTESI ALTERNATIVE AL PATTO DI FAMIGLIA

- **A) Donazione e contestuale vendita.** E' il caso in cui il disponente dona la propria azienda in parti uguali a tutti legittimari. Immediatamente dopo i legittimari che non intendono proseguire nell' attività vendono la loro quota all'assegnatario eletto dal disponente.
- **B) Contratto a favore di terzo.** È il caso in cui l'imprenditore vende al discendente da lui scelto a un prezzo inferiore a quello di mercato l'azienda o le quote di partecipazione sociale e devia gli effetti della vendita ai sensi dell'art. 1411 c.c., in particolare l'obbligo di pagare il prezzo a beneficio degli altri legittimari esistenti.
- **C) Costituzione di società con clausola di consolidazione.** È il caso in cui si costituisce una società tra disponente e assegnatario eletto i cui patti sociali o il cui statuto prevedano una clausola di consolidazione cosiddetta impura in modo che alla morte dell'imprenditore socio l'intero capitale si consolidi nelle mani dell'altro socio.

SEGUE: IPOTESI ALTERNATIVE AL PATTO DI FAMIGLIA

- **D) Divisione fatta dal testatore tra gli eredi a sensi dell'articolo 734 del codice civile.** E' il caso in cui l'imprenditore divide i suoi beni tra gli eredi e assegna l'impresa o le quote societarie ad un solo discendente.
- Affinità con il patto di famiglia. La divisione: (i) deve avvenire soddisfacendo tutti i legittimari; (ii) contiene il trasferimento della titolarità ad un preciso beneficiario; (iii) può essere oggettivamente parziali; (iv) il soddisfacimento dei diritti dei legittimari deve avvenire con beni del testatore tuttavia è ammesso che questi preveda «legati con funzione divisoria» gravati dall'onere di disporre di beni propri del legatario a favore di altri eredi.
- Differenze con il patto di famiglia. La divisione: (i) avviene per atto mortis causa; (ii) contiene un obbligo del disponente di soddisfare in via diretta i legittimari; (iii) non determina una stabile destinazione del bene produttivo sia per la possibilità di revoca del testamento sia per effetto dell'azione di riduzione; (iv) è soggetta alla rescissione per lesione ex art. 763 c.c.

SEGUE: IPOTESI ALTERNATIVE AL PATTO DI FAMIGLIA

E) **Trust:** Può costituire un mezzo per il passaggio generazionale di un'impresa consentendo di continuare a gestirla con l'attuale amministrazione e in seguito nominare beneficiario il discendente che risulterà più capace. Esempio: in caso di figli ritenuti non adatti o troppo piccoli in età, l'imprenditore può intestare al trustee l'impresa o le quote societarie, affinché questi le gestisca nell'interesse di tutti i discendenti beneficiari, le preservi dalla dissipazione ripartendo tra i beneficiari il reddito dell'impresa oppure, dopo la morte del disponente assegni l'impresa ai beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre nel rispetto delle norme sulla successione legittima.

Differenze con il patto di famiglia :

forma: unilaterale nel Trust, contratto nel Patto di famiglia

- il Trust non è esente da azioni di riduzione qualora la dotazione a favore del Trust fosse lesiva della legittima
- il Trust ha un effetto segregativo sui beni che ne sono oggetto, mentre nel Patto di famiglia i beni sono oggetto di possibili aggressioni da parte dei creditori del disponente e del beneficiario
- sul Trust si svolge un'attività di controllo sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari; nel Patto di famiglia il beneficiario è libero nella gestione dell'azienda e delle quote assegnate
- nel Trust non è necessario l'accordo tra il disponente, il beneficiario e i legittimari (necessario nel Patto di famiglia) e quindi può essere utilizzato ove manchino discendenti.

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Maria Nives Iannaccone – notaio

www.iannacconerinaldi.it



IANNACCONI RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM